# REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/69 DELLA COMMISSIONE
## del 4 giugno 1969
## che fissa i prezzi di riferimento per i limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento n. 1040/67/CEE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23, nel testo risultante dal regolamento n. 65/65/CEE (3), prevede la fissazione di prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ; che il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata di un importo fissato sulla base degli oneri di commercializzazione che gravano sui prodotti di origine comunitaria, valutati al fine di rendere comparabili, nella stessa fase di commercializzazione, il prezzo di riferimento e i prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che i dati comunicati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 99/65/CEE (4), per i prodotti della categoria « I » delle norme comuni di qualità permettono di determinare la media aritmetica dei prezzi alla produzione secondo i criteri previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 e dall'articolo 1 del regolamento n. 99/65/CEE ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 99/65/CEE, l'importo da aggiungere alla media aritmetica dei prezzi alla produzione è composto di un elemento uguale a 0,3 unità di conto per 100 kg netti e di un elemento corrispondente al 15 % della media aritmetica dei prezzi alla produzione ; i corsi presi in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento sono quelli constatati in Italia ;

considerando che occorre fissare prezzi di riferimento mensili per tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi dei limoni ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prezzi di riferimento per i limoni (voce 08.02 C della tariffa doganale comune) espressi in unità di conto per 100 kg netti sono fissati per i prodotti della categoria « I », prevista nelle norme comuni di qualità, come segue :

| | |
|---|---|
| giugno | 17,1 |
| luglio | 17,6 |
| agosto | 21,0 |
| settembre | 18,1 |
| ottobre | 18,4 |
| novembre | 13,5 |
| dicembre | 13,2 |
| gennaio | 13,1 |
| febbraio | 13,0 |
| marzo | 12,8 |
| aprile | 13,9 |
| maggio | 16,9 |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 31 maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1969.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.
(3) GU n. 86 del 20. 5. 1965, pag. 1458/65.
(4) GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.